

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

Art. 1 – Finalità

Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, sulla base delle vigenti normative in materia, l'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre degli Istituti Scolastici Superiori di proprietà della Provincia, per garantirne la massima fruizione da parte della collettività locale senza ostacolare l'attività scolastica.

Art. 2 – Individuazione dell'utenza

La Provincia, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche, intende garantirne la massima fruizione da parte della collettività locale.

Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo riservata agli istituti scolastici per attività in orario scolastico e per attività extracurricolari, possono usufruire delle palestre su concessione:

- a) Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva);
- b) Enti pubblici;
- c) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) anche non affiliate CONI
- d) Organismi regolarmente costituiti e iscritti in albi o registri se previsti dalla legislazione vigente per la tipologia di organismo, che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero e di eventi sociali o culturali;
- e) ATS composti dai soggetti sopra elencati.

È ammessa la gestione tramite terzi o la sub-concessione, previa autorizzazione della Provincia. I sub-concessionari devono avere gli stessi requisiti dei concessionari o comunque essere soggetti privi di scopo di lucro.

È esclusa la concessione in uso delle palestre o la sub concessione a soggetti che per la loro natura giuridica ed operativa hanno scopo di lucro o che svolgono attività politica.

Art. 3– Tipologia e durata delle concessioni

Le concessioni sono rilasciate dalla Provincia, previa acquisizione del preventivo nulla-osta da parte dei competenti organi scolastici e possono essere di durata annuale – cioè, con durata coincidente con l'anno scolastico – o breve.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 – Formulazione delle domande per le concessioni annuali

Per assicurare la piena e razionale fruibilità delle palestre, il Dirigente del Settore di riferimento emanerà ogni anno entro giugno un apposito Avviso per la concessione annuale di palestre scolastiche per il successivo anno scolastico.

Nell'Avviso devono essere indicati:

- l'elenco delle palestre disponibili, individuate previa acquisizione del preventivo nulla-osta da parte dei competenti organi scolastici e del Servizio Edilizia scolastica;

- le attività che è possibile svolgere in ciascuna palestra;
- il canone concessorio che viene definito annualmente

I soggetti interessati alle concessioni annuali dovranno presentare regolare domanda, indirizzata alla Provincia di Siena, redatta su apposita modulistica che sarà allegata all'Avviso, e con le modalità nell'avviso specificate.

Tale modulistica, da completare in tutte le sue parti, prevede l'indicazione dei dati anagrafici e societari, l'indicazione della/e palestra/e richiesta/e, l'attività che si intende svolgere, i giorni ed orari di utilizzo, le dichiarazioni di presa d'atto ed accettazione del disciplinare, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità e di autorizzazione al trattamento dei dati e indicate le modalità di agevolazione alla partecipazione dell'utenza.

Le Associazioni e gli organismi di cui all'art. 2 lett. c) e d) dovranno inoltre allegare alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello Statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del Legale rappresentante, con cui si attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di fini di lucro.

La stessa documentazione deve essere allegata dalla costituenda ATS nel caso sia formata dai soggetti di cui all'art. 2 lett c) e d).

Le concessioni per l'utilizzo breve delle palestre sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili. Le richieste devono essere presentate per scritto con almeno 20 (venti) giorni di anticipo ed essere valutate caso per caso di concerto con il Settore Edilizia Scolastica e previo nulla osta degli istituti scolastici.

Non sono tenute al rispetto del termine dei 20 giorni le richieste a carattere di urgenza e straordinarietà per cause non prevedibili.

Tutte le istanze e gli atti di concessione devono essere in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Art. 5 – Esame delle domande

Il Settore competente, al fine di garantire la massima fruizione delle palestre ed evitare problemi logistici organizzativi, esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute consultando, se necessario, i richiedenti per eventuali integrazioni o chiarimenti.

Nel caso in cui le istanze pervenute alla Provincia per singola struttura risultino in numero eccedente o concomitanti rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Attività sportiva rivolta a persone disabili;
- b) Domanda presentata da Ente pubblico;
- c) Associazione/organismo già concessionario della palestra nell'anno precedente, in regola con i pagamenti delle quote di gestione.
- d) Ordine temporale di ricezione della domanda.

Verrà predisposta per ogni palestra apposita graduatoria, sulla base delle priorità sopra indicate. In caso di rinuncia dell'assegnatario, la succitata graduatoria potrà essere scorsa.

Art. 6– Rilascio delle concessioni

Le concessioni vengono rilasciate dalla Provincia entro 30 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria. L'uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

La Provincia rilascia ad ogni richiedente la concessione d'uso attraverso la stipula di apposite convenzioni riportanti la denominazione dell'impianto ed i giorni ed orari di utilizzo. La concessione sarà valida dalla data di stipula fino al 30 giugno di ogni anno. Copia delle singole convenzioni

verrà trasmessa, per gli aspetti di competenza, anche al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato.

Copia delle singole convenzioni verrà trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato

Art. 7 – Canoni

I soggetti titolari di concessione sono tenuti al versamento di un canone. L'importo del canone applicabile alle concessioni annuali e brevi per ogni tipologia di immobile è stabilito dal Presidente della Provincia.

Il canone annuale viene conteggiato dalla data di sottoscrizione della concessione e deve essere pagato con cadenza trimestrale a consuntivo delle attività, entro la prima decade del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le quote da pagare sono quantificate indipendentemente dall'effettivo utilizzo della palestra, fino alla data di scadenza della concessione o alla data della comunicazione della rinuncia alla concessione, salvo che il non utilizzo dipenda da cause di forza maggiore.

La Provincia si riserva facoltà di rivedere le tariffe per l'uso delle palestre nel periodo di vigenza della concessione annuale, qualora ne ravvisi la necessità a causa di condizioni non prevedibili al momento della pubblicazione dell'Avviso.

Eventuali adeguamenti diventeranno operativi e vigenti trascorso l'intero mese successivo a quello di comunicazione dell'adeguamento tariffario.

Eventuali rinunce, anche parziali, alla concessione devono essere comunicate per iscritto alla Provincia che, in sede di consuntivo, rideterminerà il canone da versare a partire dalla data di comunicazione della rinuncia.

Il Concessionario dovrà versare il canone dovuto alla Provincia sia nel caso di utilizzo diretto da parte del Concessionario, sia nel caso in cui la gestione e l'uso siano da questi affidati ad altre Associazioni Sportive e/o gruppi di utenti o siano sub-concessi.

Per le concessioni brevi il canone deve essere pagato entro 10 giorni dalla conclusione del periodo di concessione, se più breve di 3 mesi.

Il regolare versamento del canone rappresenta condizione necessaria per ottenere la concessione d'uso per l'anno successivo o per l'ottenimento di una successiva concessione breve.

Art. 8 – Modalità d'uso delle palestre

I concessionari dovranno utilizzare le palestre esclusivamente per le finalità per le quali sarà accordata la concessione, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo.

Gli utenti e chiunque altro ammesso, in virtù della concessione, a fruire dell'impianto e degli spazi annessi, sono tenuti ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell'Istituzione Scolastica.

Le pulizie della palestra e dei locali accessori sono in ogni caso a carico del concessionario che vi provvederà, nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro:

- direttamente con proprio personale;
- con addetti alle pulizie in accordo con gli altri concessionari dell'impianto sportivo;
- con apposita convenzione con l'Istituzione Scolastica, se disponibile.

In caso di inadempienze, segnalate dalle Istituzioni Scolastiche alla Provincia, la stessa si riserva, previa acquisizione di eventuali controdeduzioni e specifica valutazione, di intervenire in merito anche sospendendo o revocando la concessione.

Art. 9 - Responsabilità

Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno agli associati, a terzi o all'impianto e ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell'Istituzione Scolastica.

Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso o a seguito delle attività svolte. In nessun caso la Provincia può essere chiamata a rispondere dei suddetti danni.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa, di durata annuale con primaria Compagnia esonerando la Provincia da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà Provinciale oggetto delle concessioni.

Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia conforme della polizza assicurativa.

In caso di rinuncia alla concessione da parte del concessionario, lo svincolo anticipato della polizza, qualora applicabile, dovrà essere autorizzato dalla Provincia;

È a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività nell'impianto sportivo, sono suoi referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso e la loro formazione.

È a carico del concessionario garantire l'applicazione dei CCNL per il personale dipendente e il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente e volontario. Il concessionario è tenuto a nominare un responsabile delle attività a cui far riferimento per qualunque necessità.

Art. 10– Chiusura palestre

Le palestre rispetteranno il calendario scolastico e, pertanto, di norma non saranno disponibili nei giorni o periodi di chiusura dell'Istituto Scolastico. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse su autorizzazione da parte della Provincia, previa acquisizione di parere positivo dell'autorità scolastica. I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni ecc.)

Art. 11 – Verifiche ed ispezioni

La Provincia, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge, può provvedere in qualsiasi momento, mediante il proprio personale o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni

Art. 12 - Sospensione e Revoca

Per motivazione connesse a sicurezza pubblica, urgenza e emergenza, la concessione può essere sospesa.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi derivanti dalla concessione la Provincia può dichiarare la revoca della concessione

Art. 13 – Norma finale

La Provincia si riserva ogni facoltà, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte il presente disciplinare qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport.